



CITTÀ DI LAMEZIA TERME

Settore Servizi alle Persone
(Politiche Sociali Educative Giovanili e Abitative)

REGOLAMENTO DEGLI INTERVENTI SOCIALI DI CARATTERE ECONOMICO, FINALIZZATI AL CONTRASTO ALLA POVERTA' ED ALL'INCLUSIONE SOCIALE, A FAVORE DEL SINGOLO E DEL NUCLEO FAMILIARE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 del 14/06/20217

Modificato con Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del consiglio comunale n. 73 del 17-06-2021.

Art.1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la richiesta, la segnalazione, l'accesso e l'attribuzione di interventi sociali di carattere economico (di seguito chiamati interventi) finalizzati al contrasto alla povertà ed all'inclusione sociale.

Il Comune, in attuazione del principio di sussidiarietà, persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali capace di integrare servizi pubblici, organizzazioni non profit, società civile, volontariato e famiglie.

Il comune assicura il diritto dei cittadini e delle famiglie ad interventi volti a contrastare la povertà con la finalità di contribuire a restituire ad ogni cittadino la piena dignità e la capacità di condurre una vita autonoma.

E' garantita la parità di trattamento in relazione alle specifiche condizioni personali e sociali del destinatario, intesa come divieto di ogni discriminazione e non quale uniformità di prestazione in coerenza con gli artt. 2, 3, 38 della Costituzione, secondo quanto previsto dagli artt. 1, 2 c.1, c.2, c.3, c.4, 22 e 23 della L. 328/2000 “ legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ” e in sintonia con quanto stabilito dalla legge della Regione Calabria n° 23 del 5 dicembre 2003.

Il sistema di interventi e servizi sociali, compresi quelli di risposta ai soggetti in condizioni di povertà e limitato reddito, ha carattere di universalità e di inclusioni sociale.

Art.2– Finalità

Gli interventi tendono in via generale al superamento dello stato di fragilità socio-economica della persona e della famiglia e concorrono alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino, come enunciato dall'art. 38 della Costituzione.

Gli interventi di cui al Regolamento vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici o privati che, a vario titolo supportano i nuclei familiari e/o singoli. Pertanto, essi vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi in un'ottica di rete e sussidiarietà, anche ai fini della loro quantificazione.

Art. 3 - Tipologia di interventi

Sono disciplinati dal presente Regolamento i seguenti interventi:

A) Contributo economico urgente

Detto intervento si realizza attraverso l'erogazione di un contributo finalizzato a fronteggiare un bisogno economico con carattere urgente per come di seguito specificato:

-bisogno economico legato a problematiche di natura sanitaria non fronteggiabili con prestazioni coperte dal SSN, la cui urgenza e improcrastinabilità sia dimostrata da documentazione richiesta dall'Ufficio;

-spese sostenute da individui e/o famiglie, che non godono in maniera continuativa di ulteriori provvidenze economiche erogate da altre istituzioni, per le prime necessità.

Il predetto intervento è stabilito nella misura massima di € 250,00 mensili, ripetibili per non più di tre mensilità annue allo stesso nucleo familiare o singola persona.

B) Contributi economici per l'abbattimento dei costi dei servizi essenziali

Questa linea di intervento ha come scopo l'abbattimento degli oneri di gestione dell'abitazione e della vita familiare ed è finalizzata all'abbattimento o alla riduzione dei costi riferiti a:

1. pagamento utenze domestiche nel caso di morosità pregressa (almeno due fatture), nel limite massimo di € 250,00 ripetibili per non più di quattro volte nell'anno;
2. rimborso per anticipo caparra o deposito cauzionale per come desumibile dal contratto di locazione registrato, per un massimo di due mensilità e comunque non superiore alla somma annua di € 800,00, erogabili in un'unica soluzione;
3. rimborso parziale delle spese funerarie sostenute nel corso dell'anno solare o comunque non superiore a 12 mensilità rispetto alla data di presentazione della richiesta del contributo e debitamente documentate, nella misura massima di € 1.000,00
4. sostegno economico a persone o nucleo familiare a basso reddito rispetto ai quali è pendente un procedimento giudiziario di sfratto per morosità e che non dispongono di altra soluzione abitativa o dei redditi sufficienti ad accedere alla locazione di una nuova unità immobiliare, nel limite massimo di € 1.000,00

C) Banco Alimentare

L'amministrazione, per il tramite di associazioni di promozione sociale e/o parrocchie con le quali ha facoltà di stipulare apposita convenzione, erogherà derrate alimentari ai nuclei familiari individuati dai Servizi Sociali.

Art. - 4 Limiti di spesa

Gli interventi di sostegno economico di cui al precedente art. 3 verranno erogati esclusivamente nei limiti degli stanziamenti previsti annualmente in bilancio dall'Amministrazione comunale.

Per l'erogazione dei sopra descritti contributi A) e B) è prevista l'anticipazione economica mensile massima di € 10.000,00, la cui copertura è da imputare sull'apposito capitolo di bilancio comunale di cui al precedente punto. Tale quota è da considerarsi suddivisa tra le due tipologie di intervento, nel limite massimo mensile di € 4.000,00 per i contributi di cui alla lett A) Art.3 ed € 6.000,00 per gli interventi indicati alla lett. B) art 3.

L'utilizzo dell'anticipazione economica delle risorse deve essere rendicontato nei successivi 15 giorni.

Qualora dovessero riscontrarsi nell'una o nell'altra categoria di contributi delle economie, le medesime possono essere utilizzate dall'Ufficio Inclusione Sociale per soddisfare ulteriori eventuali richieste afferenti l'altra tipologia di intervento economico.

La realizzazione dell'intervento di cui alla lettera C) del precedente art 3 avverrà compatibilmente

con la disponibilità annuale di risorse finanziarie.

In caso di economie nell'erogazione dei predetti interventi ovvero in caso di ulteriore disponibilità di fondi, è facoltà dell'Amministrazione Comunale emanare specifici avvisi pubblici per l'erogazione di contributi economici a determinate categorie di utenza.

Art. 5 – Percorso di erogazione

Il percorso finalizzato all'erogazione dei contributi di cui all'art. 3 consta delle seguenti fasi:

- 1) Per il contributo economico di cui alla lett. A) dell'art 3, la presentazione dell'istanza è da effettuarsi allo sportello di front-office attivo presso il settore Politiche Sociali, o a mezzo pec al Protocollo dell'Ente, fermi restando i limiti sopra descritti;
- 2) Per gli interventi di cui alla lett. B) dell'art. 3 la presentazione dell'istanza è da effettuarsi allo sportello di front-office attivo presso il settore Politiche Sociali, o a mezzo pec al Protocollo dell'Ente, nei primi quindici giorni del mese;
- 3) Per l'intervento di cui al punto C) dell'art. 3, la presentazione della richiesta è subordinata all'emanazione da parte dell'Amministrazione Comunale di apposito avviso pubblico finalizzato all'individuazione dei beneficiari.

E' facoltà del Dirigente del settore politiche Sociali disciplinare con proprio atto l'affluenza dell'utenza allo sportello di front-office, secondo le esigenze organizzative della struttura a al fine di limitare eventuali disagi per l'utenza.

L'istruttoria delle istanze di cui al punto 1), fermi restando i limiti reddituali successivamente indicati, comporterà anche una valutazione da parte del servizio sociale professionale. Le richieste di cui al punto 2), invece, saranno oggetto di istruttoria amministrativa, per come indicato al successivo art 9, tenendo conto della situazione reddituale del richiedente e dell'ordine cronologico di arrivo, compatibilmente con le risorse finanziarie mensilmente disponibili.

Art. 6 – Destinatari degli interventi

Il Comune, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione sull'albo pretorio del presente regolamento, avvia le procedure di cui al presente atto tramite l'Ufficio Inclusione Sociale inserito nel settore Politiche Sociali. Al servizio è demandata la responsabilità degli interventi sociali di carattere economico, finalizzati al contrasto alla povertà ed all'inclusione sociale, a favore del singolo e del nucleo familiare.

Possono fruire degli interventi secondo quanto disposto dal presente regolamento i cittadini anagraficamente residenti nel Comune di Lamezia Terme.

Potranno essere erogati interventi a carattere emergenziale anche a favore di persone temporaneamente presenti nel territorio comunale che si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili. Tali interventi rivestiranno comunque, carattere straordinario temporaneo e di emergenza.

Art 7 - Criteri di valutazione

Gli elementi di valutazione per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 2 comma A-B del presente regolamento sono:

a) Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE)

Sono considerate in condizioni di povertà le famiglie, e quindi possono richiedere gli interventi di cui al presente regolamento le famiglie che dichiarano, che un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE DLgs 31 marzo 1998 n. 109) non superiore ad euro 7.0000,00 annui. Qualora i richiedenti siano titolari di redditi esenti IRPEF, quest'ultimi vengono sommati al valore dell'indicatore della situazione economica (ISEE) e l'importo complessivo non deve essere comunque superiore al limite di 7.000,00 euro per poter usufruire dei contributi di cui all'art. 3 del Regolamento. Tra i redditi esenti IRPEF non rilevano ai fini del valore complessivo l'indennità di accompagnamento, l'indennità di frequenza e comunque ogni altra tipologia di indennità riferita alle invalidità e/o disabilità.

b) Ordine cronologico di presentazione della domanda, limitatamente agli interventi di cui all'art 3 lett. B).

c) Per gli interventi di cui all'art. 3 lett. A), valutazione da parte del servizio sociale professionale.

L' Ufficio, per l'erogazione dei contributi, può avvalersi di ulteriori strumenti, che superano l'indicatore ISEE, solo per i casi in cui sia provato da parte delle famiglie monoreddito /utente solo la perdita del reddito durante l'anno in corso.

Art. 8 - Presentazione della richiesta

Gli interventi previsti dal presente regolamento sono richiesti, di norma, dal singolo cittadino per se stesso e/o per i componenti della famiglia anagrafica. Tale possibilità è altresì prevista per familiari ed affini anche non conviventi solo nel caso di eventuale rimborso di spese funerarie documentabili.

L'istanza, compilata su apposito modello reperibile sul portale dell'Ente e presso il settore Politiche Sociali del Comune di Lamezia Terme è da presentare presso il medesimo Front-Office del Settore Politiche Sociali o a mezzo pec al Protocollo dell'Ente.

Il personale dello stesso sportello fornisce assistenza nella compilazione della domanda, della quale comunque il solo richiedente rimane titolare e responsabile.

Tale istanza deve necessariamente essere corredata dalla documentazione di cui al successivo art. 10.

Art. 9 – Istruttoria della richiesta

L'istruttoria degli interventi oggetto del presente regolamento è garantita dall'Ufficio Inclusione Sociale.

L' Ufficio Inclusione Sociale a cui viene assegnata la singola richiesta d'intervento, valuta la richiesta secondo i criteri indicati al precedente art 7.

Le domande incomplete o prive della documentazione di cui al successivo art 10 potranno essere, previa richiesta dell'Ufficio competente, integrate entro sette giorni dalla ricezione della richiesta

stessa; qualora la documentazione integrativa non pervenga nel termine indicato o non sia valutata conforme ai criteri di cui al presente regolamento, l'istanza sarà rigettata.

Art. 10 - Documentazione richiesta

E' richiesta la presentazione della documentazione della seguente documentazione utile al fine della valutazione:

a) Richiesta del contributo su apposito modulo reperibile presso il Settore politiche Sociali e sul sito on -line dell'Ente, indirizzata all'Ufficio Inclusione Sociale, contenente dichiarazione sostitutiva (ai sensi del d.p.r. 445/2000 e ss.mm. ii.) attestante la situazione anagrafica e socio-economica del nucleo familiare o della persona, tramite Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE); in detta istanza il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli nei confronti suoi e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite;

b) all'istanza deve essere allegata tutta la necessaria documentazione attestante la sussistenza del bisogno.

Il Servizio inclusione competente ha facoltà di richiedere eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile per l'istruttoria della domanda.

Art.11- Erogazione degli interventi

L'erogazione economica avverrà tramite l'economista comunale su proposta dell'Ufficio Inclusione Sociale competente, su autorizzazione del Dirigente settore Politiche Sociali, la cui copertura economica è da imputare sul capitolo di bilancio appositamente creato per gli interventi sociali di carattere economico, finalizzati al contrasto alla povertà ed all'inclusione sociale, a favore del singolo e del nucleo familiare.

Limitatamente agli interventi economici individuati alla lettera B) dell'art. 3, l'autorizzazione del Dirigente del Settore politiche sociali al pagamento da parte dell'Economista delle richieste valutate conformi verrà inoltrata entro la fine del mese di presentazione delle richieste stesse. Qualora queste ultime fossero eccedenti i limiti di spesa precedentemente descritti all'art. 4, l'autorizzazione avverrà nel mese seguente, nel rispetto dell'ordine cronologico delle domande.

Agli inizi di ogni mese il Dirigente del Settore Politiche sociali provvederà, con il relativo atto, al rimborso della somma impegnata nel mese precedente all'Economista o presso la tesoreria comunale. Il Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio dell'ente, su proposta della Giunta Comunale stabilisce la somma annuale da destinare per l'intervento, che verrà suddivisa in dodici mensilità.

Art. 12 – Obblighi dei destinatari

I soggetti ammessi agli interventi oggetto del presente regolamento hanno l'obbligo di:

a) presentare idonea documentazione atta a giustificare i motivi della richiesta e, successivamente le modalità di utilizzo del contributo. Nel caso di mancata presentazione della

documentazione attestante la modalità di spesa del contributo, il richiedente non avrà diritto a percepire eventuali successivi contributi per un periodo di tempo pari a 12 mesi decorrenti dall'ultima richiesta di contributo non giustificata di cui all'art 3) del presente regolamento;

b) Comunicare tempestivamente ogni variazione delle condizioni socio-economiche dichiarate al momento di presentazione dell'istanza.

Art 13 – Modalità per il riconoscimento del beneficio

Il beneficio economico è riconosciuto mediante:

- Erogazione monetaria diretta;
- Erogazione indiretta mediante titoli sociali per l'acquisto di beni, servizi e prestazioni.

Art. 14 - Durata dell'intervento

La finalità di detti interventi di cui al presente Regolamento è l'avvio di un percorso che miri al superamento dello stato di bisogno proiettato all'autonomia del singolo o del nucleo familiare; gli interventi economici hanno quindi carattere temporaneo, salvo i casi in cui è accertata e valutata dall'Ufficio Sostegno Sociale competente, previa apposita relazione da inviare al Sindaco e all'Assessore alle politiche sociali, una situazione di grave disagio non dipendente della volontà del soggetto beneficiario che necessita di interventi ripetuti nel corso dell'anno.

L'erogazione degli interventi potrà essere interrotta in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta e motivata da parte dell'Ufficio Sostegno Sociale come specificato dall'art. 15 del presente regolamento.

Art. 15 – Controlli

Per gli interventi previsti all'interno del presente regolamento il Comune attiva regolari controlli reddituali e patrimoniali, attraverso eventuali convenzioni con banche, nonché tramite idonei accertamenti atti a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, coinvolgendo, per esempio, la Polizia Municipale, l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia del Territorio o altri sistemi e attori di controlli. E' pertanto facoltà del Dirigente competente, su proposta dell'Ufficio Sostegno Sociale o dell'Assessore alle politiche sociali, provvedere all'immediata sospensione dei benefici concessi qualora i richiedenti non si attengano agli obblighi di cui al precedente art. 12.

Coloro che hanno usufruito indebitamente di prestazioni conseguenti a dichiarazioni mendaci o a falsi documenti sono tenuti a restituire immediatamente quanto percepito illecitamente; sono passibili di denuncia penale. Tale precisazione dovrà essere inserita nell'apposito modello di domanda.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

L'acquisizione e il trattamento dei dati personali e sensibili avverrà secondo quanto previsto ai sensi del D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii., nonché secondo i relativi regolamenti adottati dal Comune.

Art. 17 – Cumulabilità di interventi a sostegno del reddito

Le diverse forme di intervento previste dal presente regolamento sono, nel corso dell'anno, di norma incompatibili fra di loro e con qualsiasi altra forma di provvidenza economica erogata dall'Amministrazione Comunale e da qualsiasi altra istituzione pubblica.

Art. 18 – Entrata in vigore

Il presente regolamento sostituisce il regolamento approvato dal Consiglio Comunale il 14/06/2017 con delibera n. 148.